

SCHEDA 2

AUSTRIA



▶ LEGISLAZIONE

1. Bundesgesetz über die Punzierung und Kontrolle von Edelmetallgegenständen (Punzierungsgesetz 2000)
2. Bundesgesetz vom 25 März 2004, mit dem das Zollrechts-Durchführungsgegesetz, das Finanzstrafgesetz, das Grenzkontrollgesetz, das Prokuratorigesetz und das Punzierungsgesetz 2000 geändert werden
3. Bundegezezt vom 21 September 2011, mit dem das Punzierungsgesetz 2000 geändert wird
4. Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 30 März 2001 zur Durchführung des Punzierungsgesetzes 2000 (Punzierungsverordnung)

▶ SISTEMA DI CONTROLLO

A posteriori.

▶ MARCHI OBBLIGATORI

Marchio di responsabilità: registrato presso la Zollstelle Wien, deve contenere una o più lettere o un simbolo o una combinazione di lettere e simboli.

Indicazione del titolo: espresso in millesimi, in numeri arabi, seguito dal simbolo chimico del metallo prezioso ("Pt" per il platino, "Au" per l'oro, "Ag" per l'argento).

Per informazioni circa i marchi di responsabilità austriaci, si può contattare:

*Zollstelle Wien
Kompetenzzentrum Punzierungskontrolle
Registrierung
Vordere Zollamtsstraße 5
1030 Wien (Austria)
Tel. +43 50 233561566
E-mail: post.za1-acf@bmf.gv.at*

► TITOLI LEGALI

Platino: 950‰;
Oro: 986‰, 900‰, 750‰, 585‰;
Argento: 925‰, 900‰, 835‰, 800‰.

Non sono ammesse tolleranze.

► MARCHIATURA CONVENZIONE DI VIENNA

A richiesta degli interessati, gli oggetti in metalli preziosi fabbricati in Austria e destinati all'esportazione, possono essere presentati al Kompetenzzentrum Punzierungskontrolle Edelmetallkontroll-Labor per essere marchiati, previa verifica della loro rispondenza ai requisiti tecnici, con il marchio di garanzia e con il marchio comune di controllo previsto dalla Convenzione sul Controllo e la Marchiatura degli Oggetti in Metalli Preziosi.



► CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Per essere posti in commercio nel nostro Paese, gli oggetti in metalli preziosi provenienti dall'Austria devono necessariamente recare impressi:

- il marchio di responsabilità;
- l'indicazione del titolo.

Possono, inoltre, recare impressi congiuntamente:

- il marchio di garanzia;
- il marchio comune di controllo tipo 1 e tipo 2